

### **Articolo 19 - Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

Sanzioni  
Penali

#### **Sanzioni per il preposto**

- [Art. 19, co. 1, lett. a\), c\), e\) ed f\)](#): arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro [[Art. 56, co. 1, lett. a\)](#)]
- [Art. 19, co. 1, lett. b\), d\) e g\)](#): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [[Art. 56, co. 1, lett. b\)](#)]

#### **Richiami all'Art. 19:**

- [Art. 18, co. 3-bis](#) - [Art. 166, co. 1](#) - [Art. 171, co. 1](#) - [Art. 179, co. 1](#) - [Art. 263, co. 1](#) - [Art. 283, co. 1](#)